



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRC. N. 01 / 2016

Castelfranco Veneto, 13 gennaio 2016

Oggetto: Legge di stabilità 2016

Riportiamo alla Vostra attenzione sulle novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 (finanziaria) di recente approvazione.

La norma in oggetto si compone di un unico articolo, di cui si accennano i commi più interessanti:

Comma	Contenuto in sintesi
10 (c) 10 (d)	Terreni agricole dei coltivatori diretti e Iap Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla cassa di previdenza agricola, non devono più versare l'Imu per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti.
14	Modifiche alla Tasi È escluso l'assoggettamento per l'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
55	Misura ridotta dell'imposta di registro sull'acquisto della prima casa Modificando la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/861, si consente di applicare l'agevolazione, anche nel caso in cui l'acquirente, al momento dell'acquisto, non si sia ancora "liberato" della precedente "prima casa", purché la vendita entro 1 anno dal "nuovo" acquisto agevolato.
56	Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell'importo dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.
59	Locazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla legge Le innovazioni riguardano: <ul style="list-style-type: none">• Obbligo a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio.• la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1, articolo 2, L. 431 (ossia i contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima durata, c.d. contratti 4+4)

61-64	<p>Riduzione Ires</p> <ul style="list-style-type: none"> la diminuzione dell'Ires al 24%, prevista a decorrere dall'anno 2017;
	Viene affidato ad apposito decreto il compito di rideterminare le misure connesse all'aliquota Ires, quale ad esempio la quota imponibile di dividendi (o di <i>capital gains</i>) da partecipazioni qualificate
70-72	<p>Esenzione Irap per il settore agricolo e della pesca</p> <p>Abrogando l'articolo 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 446/1997, si sancisce che non sono soggetti passivi Irap :</p> <ul style="list-style-type: none"> i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32, Tuir; i soggetti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 227/2001; le cooperative e i loro consorzi (di cui all'articolo 10, D.P.R. 601/1973) . <p>Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015</p>
73	<p>Deduzioni Irap per lavoratori stagionali</p> <p>Si prevede l'estensione della deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile Irap, nel limite del 7%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.</p>
74	<p>Detrazioni per interventi su immobili</p> <p>Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale; dell'aliquota del 65% per gli interventi antisismici; della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; dell'aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
91-94 97	<p>Maxiammortamenti su nuovi investimenti</p> <p>Il costo di acquisizione di beni strumentali nuovi è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'agevolazione ha natura temporanea, essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.</p> <p>Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato.</p> <p>Si rinvia a una successiva circolare la trattazione dell'argomento "super ammortamenti".</p>
115 -120	<p>Regime agevolato dell'assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in società semplice</p> <p>Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 settembre 2016.</p> <p>Le agevolazioni proposte sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni; facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale; fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all'ammontare tassato in capo alla società; riduzione al 50% dell'imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte ipotecaria e catastale fisse;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'iva rimane invece dovuta nei modi ordinari.
126	<p>Note di variazione ai fini Iva</p> <p>Si provvede ad una completa riscrittura dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia necessario attendere l'infruttuosità della procedura; • si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
127	<p>Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione</p> <p>Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale.</p> <p>Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali)</p>
142-147	<p>Operazioni <i>black list</i>, CFC e obblighi di rendicontazione per le multinazionali</p> <p>Si modifica la vigente disciplina in materia di:</p> <p>deducibilità dei costi per operazioni con i paesi c.d. <i>black list</i>; società controllate estere (<i>controlled foreign companies CFC</i>).</p> <p>Black list</p> <p>In particolare, abrogando i commi da 10 a 12-bis del vigente articolo 110, D.P.R. 917/1986 (Tuir), elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110, Tuir.</p>
142-147	<p>CFC</p> <p>Si modifica l'articolo 167, Tuir, al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi forfeit fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (c.d. <i>black list CFC</i>).</p> <p>Viene dunque previsto un criterio univoco ed oggettivo, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.</p> <p>Inoltre la disciplina fiscale delle CFC, in presenza di specifiche condizioni si applica anche nel caso di società situate in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi dello spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio effettivo di informazioni a fini fiscali.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si introducono opportune disposizioni di coordinamento in merito all'individuazione degli Stati da considerarsi <i>black list</i>; • si specifica che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

148	<p>Patent box</p> <p>Si modifica la vigente disciplina in materia di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti (c.d. <i>patent box</i>).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenendo sul comma 39, articolo 1, L. 190/2014, si sostituisce il riferimento alle “opere dell’ingegno” con quello al “software protetto da <i>copyright</i>”; • si aggiunge il comma 42-ter, il quale prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (<i>software</i> protetto da <i>copyright</i>, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del <i>patent box</i>.
178-181	<p>Esonero contributivo per il 2016</p> <p>Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori dipendenti nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro.</p> <p>Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei tre mesi prima dell’entrata in vigore di questa Legge (1° gennaio 2016).</p>
290	<p>Detrazioni per redditi di pensione.</p> <p>Si incrementano le detrazioni concesse ai pensionati con redditi bassi, elevando la zona di <i>no tax area</i> dagli attuali 7.500 euro a 7.750 euro.</p>
396	<p>Erogazione liberale di derrate alimentari.</p> <p>Si prevede l’innalzamento, da 5.164,57 a 15.000,00 euro della soglia stabilita dall’articolo 2, comma 2, lettera a), D.P.R. 441/1997 oltre la quale insorge l’obbligo di preventiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria, in caso di cessione gratuita di beni nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle onlus, ai fini di vincere la presunzione di cessione senza fattura.</p>
645- 651 653	<p>Autotrasporto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si dispone che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non venga riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. • si reintroduce l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all’estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla L. 190/2014, relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all’estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha determinato, per gli organi di controllo, l’impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o incompletezza determina l’irrogazione di sanzioni amministrative;
887-888	<p>Rivalutazione di quote e terreni</p> <p>È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016.</p> <p>Diversamente dal passato, però si applica un’aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all’8%, sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra</p>

	<p>partecipazioni qualificate o non qualificate. La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell'intero.</p>
889	<p>Rivalutazione dei beni di impresa Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili); • gli effetti fiscali sono differiti; • è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un'imposta sostitutiva del 10%.
898	<p>Innalzati i limiti per l'uso del contante Si eleva a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti. Rimane, invece, il precedente limite per il "Money transfer".</p>
902	<p>Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione Si provvede ad abrogare l'articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai canonici limiti antiriciclaggio, l'obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica.</p>
952 (a)	<p>Modifiche al D.P.R. 322/1998 in tema di modello 770 e certificazioni Presentazione modello 770 per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all'Agenzia delle entrate. Le certificazioni uniche rilasciate dai soggetti titolari ad eseguire le ritenute alla fonte indicati nel titolo III del D.P.R. 600/1973, devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono.</p>
999	<p>Entrata in vigore Ove non diversamente stabilito, la Legge di Stabilità entra in vigore dal 01 gennaio 2016</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Jari Vivian

Michela Pellizzer